



**Bruxelles, 7 ottobre 2016
(OR. en)**

**13030/16
ADD 1**

COWEB 105

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 ottobre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 642 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 642 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 642 final - ANNEX 1

Bruxelles, 6.10.2016
COM(2016) 642 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che approva la conclusione da parte della Commissione europea,
a nome della Comunità europea dell'energia atomica,
del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

PROTOCOLLO

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito "gli Stati membri", e

L'UNIONE EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

di seguito "l'Unione europea",

da una parte, e

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

dall'altra,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia (di seguito "la Croazia") all'Unione europea il 1° luglio 2013,

considerando quanto segue:

1. L'accordo interinale tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è rimasto in vigore dal 1° luglio 2008 al 31 maggio 2015.
2. Il trattato relativo all'adesione della Croazia all'Unione europea (di seguito "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.
3. La Croazia ha aderito all'Unione europea il 1° luglio 2013.
4. L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito "ASA"), è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015.
5. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA deve essere approvata tramite un protocollo allegato al medesimo.
6. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina sanciti in tale accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Croazia è parte dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito "ASA"), firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008, e adotta e prende atto, rispettivamente, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'ASA, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

SEZIONE II

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2

Prodotti agricoli stricto sensu

1. All'articolo 27, paragrafo 3, dell'ASA, è aggiunto il nuovo comma seguente:

A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria del protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, il contingente tariffario annuale di cui al primo comma è di 13 210 tonnellate (peso netto).

2. All'articolo 27 dell'ASA, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 bis seguente:

4 bis. In aggiunta al paragrafo 4, a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria del protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione, elencati nell'allegato III (f), entro i limiti del contingente tariffario indicato per i prodotti in questione.

3. L'allegato I del presente protocollo è aggiunto come allegato III (f) dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

Articolo 3

Pesce e prodotti della pesca

1. Il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 28 dell'ASA come paragrafo 1 bis:

1 bis. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria del protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, l'Unione abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV (a). I prodotti elencati nell'allegato IV (a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

2. Il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 28 dell'ASA come paragrafo 3:

3. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria del protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina apre un contingente esente da dazio per le importazioni di carpe vive di cui al codice NC 0301 93 00 entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 75 tonnellate. Alle importazioni che non rientrano nei limiti del contingente si applicano i dati fissati nell'allegato V dell'ASA.

3. L'allegato II del presente protocollo è aggiunto come allegato IV (a) dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

Articolo 4

Prodotti agricoli trasformati

L'allegato III del presente protocollo è aggiunto come allegato III del protocollo 1 dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

Articolo 5

Accordo sui vini

A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria del protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, l'allegato I del protocollo 7 dell'ASA di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di detto accordo è modificato conformemente all'allegato IV del presente protocollo.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 6

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 7

1. L'Unione europea e i suoi Stati membri e la Bosnia-Erzegovina procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 8

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio. La data dell'applicazione provvisoria è il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma.

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATI

“ALLEGATO III (f)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4 bis, dell'ASA)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio è abolito per i prodotti seguenti nell'ambito dei contingenti tariffari indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente tariffario (in tonnellate)
0102	Animali vivi della specie bovina	
	- Bovini	
0102 29	-- altri	
	--- altri	
	---- di peso superiore a 300 kg	
	----- Vacche:	
0102 29 61	----- destinate alla macellazione	1 935
	----- altri:	
0102 29 91	----- destinati alla macellazione	190
0103	Animali vivi della specie suina:	
	- altri:	
0103 92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg:	
	--- delle specie domestiche:	
0103 92 11	--- Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	575
0103 92 19	--- altri	1 755
0103 92 90	--- altri	195
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:	
	- altri:	
0105 94 00	-- Galli e galline	1 455

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente tariffario (in tonnellate)
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:	
	- di galli e di galline:	
0207 12	-- interi, congelati:	
0207 12 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%", o altrimenti presentati	80
0207 13	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:	
	--- Pezzi:	
0207 13 10	----- disossati:	90
	----- non disossati:	
0207 13 30	----- Ali intere, anche senza punta	55
0207 13 60	----- Cosce e loro pezzi	320
	--- Frattaglie:	
0207 13 99	---- altri	25
0207 14	-- Pezzi e frattaglie, congelati	
	--- Pezzi:	
	---- non disossati:	
0207 14 20	----- Metà o quarti	30
0207 14 60	----- Cosce e loro pezzi	130
	--- Frattaglie:	
0207 14 99	---- altri	50
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
0401 40	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6% ed inferiore o uguale a 10%	
0401 40 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	80
0401 50	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10%:	
	-- inferiore o uguale a 21%:	
0401 50 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	30
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	
	- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%:	
0402 21	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27%:	
0402 21 18	---- altri	25
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 90	- altri:	

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente tariffario (in tonnellate)
	-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: --- altri ---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0403 90 51	----- inferiore o uguale a 3%	500
0403 90 53	----- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	290
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 10	- Burro: -- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%: --- Burro naturale:	
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	160
0405 10 19	---- altri	200
0406	Formaggi e latticini:	
0406 10	- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40%:	
0406 10 30	--- Mozzarella, anche in un liquido	355
0406 10 50	--- altri	
0406 10 80	-- altri	165
0409 00 00	Miele naturale	165
0701	Patate, fresche o refrigerate	
0701 90	- altre: -- altre	
0701 90 50	--- di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno	50
0701 90 90	--- altre	1 265
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:	
0704 90	- altri:	
0704 90 10	-- Cavoli bianchi e cavoli rossi	280
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:	
0706 10 00	- Carote e navoni	50
0806	Uve, fresche o secche:	
0806 10	- Fresche:	
0806 10 10	-- Uve da tavola	45
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche: - Ciliegie:	

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente tariffario (in tonnellate)
0809 21 00	- - Ciliegie acide (Prunus cerasus)	410
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
0811 90	- altri:	
	-- altri	
	--- Ciliegie:	
0811 90 75	---- Ciliegie acide (Prunus cerasus)	70
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:	
	- altri:	
1601 00 91	-- Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	285
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:	
1602 10 00	- Preparazioni omogeneizzate	75
1602 20	- di fegato di qualsiasi animale:	
1602 20 90	-- altre	140
	- di volatili della voce 0105	
1602 31	-- di tacchino:	
	--- contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili:	
1602 31 19	---- altre	40
1602 32	- di galli e di galline:	
	- della specie suina:	
	--- contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili:	
1602 32 11	---- non cotte	130
1602 32 19	---- altri	30
1602 32 30	--- contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili	170
1602 32 90	--- altri	230
1602 41	-- Prosciutti e loro pezzi:	
1602 41 10	--- della specie suina domestica:	360
1602 49	-- altre, compresi i miscugli:	
	--- della specie suina domestica:	
	---- contenenti, in peso, 80% o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:	
1602 49 15	----- altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	150
1602 49 30	---- contenenti, in peso, 40% o più e meno di 80% di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	445
1602 49 50	---- contenenti, in peso, meno di 40% di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro	60

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente tariffario (in tonnellate)
1602 50	origine - della specie bovina: - - altre	
1602 50 31	- - - "Corned beef" in recipienti ermeticamente chiusi	70
1602 50 95	- - - altre	295
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido: - altri:	
1701 91 00	- - con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	55
1701 99	- - altri	
1701 99 10	- - - Zuccheri bianchi	3 470
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 10 00	- Cetrioli e cetriolini	265
2001 90	- altri:	
2001 90 70	- - Peperoni	70
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2005 99	- - altri	
2005 99 50	- - - miscugli di ortaggi e di legumi	245
2005 99 60	- - - Crauti	40

2. Le importazioni in Bosnia-Erzegovina dei seguenti prodotti sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente tariffario (in tonnellate)		
		AII*1.1.2017	AII*1.1.2018	AII*1.1.2019
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% ed inferiore o uguale a 6% -- inferiore o uguale a 3%:			
0401 20 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri -- superiore a 3%:	5 432	9 506	13 580
0401 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	720	1 440	1 440
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:			
0403 10	- Yogurt: -- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: --- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 10 11	---- inferiore o uguale a 3%	1 515	3 030	3 030
0403 10 13	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	1 520	3 040	3 040
0403 90	- altri: -- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: --- altri ---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 90 59	----- superiore a 6%	1 762,5	3 525	3 525
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:			
1601 00 99	- altri -- altri	1 692,5	3 385	3 385

“ALLEGATO IV (a)

DAZI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE NELL’UNIONE EUROPEA DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

(di cui all’articolo 28, paragrafo 4 bis, dell’ASA)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea, le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nell’Unione europea sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Per l’anno 2017 si applica l’intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

Codici NC	Designazione delle merci	Volume del contingente tariffario (in tonnellate)	Aliquota del dazio all’interno del contingente	Aliquota del dazio al di fuori del contingente
0301 91 00 0302 11 00 0303 14 00 0304 42 00 ex 0304 52 00 0304 82 00 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 0305 43 00 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana	500	0%	70% del dazio NPF
0301 93 00 0302 73 00 0303 25 00 ex 0304 39 00 ex 0304 51 00 ex 0304 69 00 ex 0304 93 90	Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana	140	0%	70% del dazio NPF

ex 0305 10 00				
ex 0305 31 00				
ex 0305 44 90				
ex 0305 59 80				
ex 0305 69 80				
ex 0301 99 85	Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	30	0%	30% del dazio NPF
0302 85 10				
0303 89 50				
ex 0304 49 90				
ex 0304 59 90				
ex 0304 89 90				
ex 0304 99 99				
ex 0305 10 00				
ex 0305 39 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 80				
ex 0305 69 80				
ex 0301 99 85	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	30	0%	30% del dazio NPF
0302 84 10				
0303 84 10				
ex 0304 49 90				
ex 0304 59 90				
ex 0304 89 90				
ex 0304 99 99				
ex 0305 10 00				
ex 0305 39 90				
ex 0305 49 80				
ex 0305 59 80				
ex 0305 69 80				
1604 13 11	Preparazioni e conserve di sardine	50	6%	100%
1604 13 19				
ex 1604 20 50				
1604 16 00	Preparazioni e conserve di acciughe	70	12,5%	100%
1604 20 40				

2. L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, è ridotta al 70% dell'aliquota del dazio NPF.

"ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO I

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA**(di cui all'articolo 25 dell'ASA)**

A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio all'importazione è abolito nell'ambito dei contingenti tariffari indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente tariffario (in tonnellate)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	- Yogurt:	
	- - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0403 10 91	- - - - inferiore o uguale a 3%	480
0403 10 93	- - - - superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	130
0403 10 99	- - - - superiore a 6%	25
0403 90	- altri:	
	- - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	- - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0403 90 91	- - - - inferiore o uguale a 3%	530
0403 90 93	- - - - superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	55
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, carta di riso commestibile e prodotti simili:	
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:	
1905 31	- - Biscotti con aggiunta di dolcificanti:	
	- - - interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao	

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente tariffario (in tonnellate)
1905 31 19	- - - - altri	365
	- - - altri	
	- - - - altri:	
1905 31 99	- - - - - altre	600
1905 32	- - Cialde e cialdine:	
	- - - altre	
	- - - - interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao	
1905 32 19	- - - - - altre	300
1905 90	- altri:	
	- - altri	
1905 90 45	- - - Biscotti	35
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:	
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce	
	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2208 20 29	- - - altri	
ex 2208 20 29	- - - - Brandy d'uva e brandy di vinacce	85
ex 2208 20 29	- - - - - altri	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco:	
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco:	
2402 20 90	- - altri	3 200

“MODIFICHE DELL’ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 7

1. La tabella di cui al punto 1 dell’allegato 1 del protocollo 7 sulle importazioni di vini nell’Unione europea è sostituita dalla tabella seguente:

Codice NC	Designazione delle merci (conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 7)	Dazio applicabile	Quantitativi (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	25 500	(1)
ex 2204 21	Vini di uve fresche			
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	15 100	(1)

(1) Su richiesta di una delle Parti possono svolgersi consultazioni al fine di adattare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21. Per l’anno 2017 si applica l’intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

2. La tabella di cui al punto 3 dell’allegato 1 del protocollo 7 sulle importazioni di vini in Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla tabella seguente:

Codice della tariffa doganale della Bosnia-Erzegovina	Designazione delle merci (conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo n. 7)	Dazio applicabile	Quantitativi all’1.1.2017 (hl)	Quantitativi all’1.1.2018 (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	13 765	19 530	(2)
ex 2204 21	Vini di uve fresche				

(2) Per l’anno 2017 si applica l’intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

